

DECRETO-LEGGE
MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA
(Decreto Clima)

Art. 1

*(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici
e la qualità dell'aria)*

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato alla protezione civile, e può essere integrato dai Ministri interessati alle materie trattate.

3. Al fine di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività della Commissione di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria composta da venti esperti di chiara fama nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con i seguenti compiti:

- a) valutare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati;
- b) proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;
- c) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero;
- d) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, individuando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi;
- e) monitorare l'impatto delle misure di cui al presente capo ai fini dell'articolo 13 del presente decreto;
- f) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini, che possono formulare proposte condivise attraverso riunioni cui partecipano proporzionalmente secondo il numero dei loro iscritti;
- g) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure di cui alla presente legge e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzato a disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un impatto sufficiente sulla salubrità dell'ambiente;

h) verificare lo stato di attuazione della Direttiva 2008/50/CE e delle Direttive connesse al fine di proporre ogni iniziativa idonea ad assicurarne la completa e piena attuazione.

4. La Piattaforma di cui al comma 3 sottopone a cadenza semestrale i risultati dell'attività svolta alla Commissione di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo al Comitato interministeriale e alla Piattaforma scientifica di cui al presente articolo, potendosi avvalere, a tal fine, delle istituzioni tecnico-scientifiche che operano nel settore della climatologia, ivi inclusi gli enti meteo partecipanti al sistema Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VERIFICA PDCM

Art. 2

(Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

1. La Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Piattaforma di cui all'articolo 1 ove istituita, adotta il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. Il Programma di cui al comma 1, di durata quinquennale, al fine di rappresentare un quadro unitario ed integrato di azioni puntuali, individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione vigente.

3. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di anticipare l'attuazione del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e assicurare il rinnovo integrale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, dei mezzi di trasporto pubblico locale con mezzi a basso o nullo impatto ambientale, si provvede a ricognire il quadro di investimenti disponibili a legislazione vigente, le modalità di impiego delle risorse quantificandone l'effettivo impiego, individuare gli interventi di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale immediatamente avviabili dalle regioni e dalle province autonome, nonché identificare le misure per la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti dei richiedenti e l'eventuale ricorso a ulteriori strumenti di finanziamento.

4. Il programma di cui al presente articolo dà altresì conto dei piani regionali per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni centrali e territoriali.

VERIFICARE MIT – RIVEDERE MEF

Art. 3

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per la quota di risorse di competenza per il 2019 del suddetto Ministero, il "Fondo buono mobilità" pari ad euro 5 milioni per il 2019 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità di cui al comma 2.

2. Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è assegnato, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i

successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l'abbonamento a servizi di *sharing mobility* con veicoli elettrici o a emissioni ridotte. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, nonché ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 4

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

1. Al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 5

(Azioni per il rimboschimento)

1. E' istituito un programma sperimentale per l'anno 2020 di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle relative risorse riassegnate nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell'aria.

3. Entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni

eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

Art. 6

(Programma Italia Verde)

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche attraverso l'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Città verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Città verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1 le città capoluogo di provincia possono presentare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Città verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Città verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Potenziamento della VIA e introduzione dell'impatto ambientale della regolamentazione)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019, recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)”.”

2. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite, evidenziando altresì la coerenza della regolamentazione, ove applicabile, con.”;
- b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali.”.

Art. 8

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è così riformulata: “pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;
 - b) al comma 1, la parola “lavorazione” è sostituita dalla seguente: “trattamento” e, dopo le parole “o di nuova costruzione,” sono inserite le seguenti: “individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,”;
 - c) al comma 1, lettera a), dopo la parola “incidenti” sono inserite le seguenti: “che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali”;
 - d) al comma 1, lettere b) e d), la parola “rilevanti” al termine delle lettere è soppressa;
 - e) al comma 2, la parola “rilevanti” è soppressa;
 - f) al comma 3, le parole “della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al comma 9”;
 - g) al comma 4, le parole “Il gestore trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono”;
 - h) al comma 5, la parola “rilevanti” è soppressa, le parole “d’intesa con le regioni e con” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le regioni e” e dopo le parole “piano di emergenza esterna all’impianto”, sono inserite le seguenti: “anche con l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,”;
 - i) al comma 6, lettere b) e d), la parola “rilevanti” è soppressa;
 - l) al comma 8, la parola “rilevanti” è soppressa;
 - m) al comma 9, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e”, dopo le parole “le linee guida per” sono inserite le seguenti: “l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui al presente articolo,” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.”.
2. Il decreto di cui al comma 9 dell’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Misure per l’economia circolare)
NORMA END OF WASTE

Art. 10

(Disposizioni in materia di commissari unici nell'ambito delle procedure d'infrazione in materia ambientale)

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, fatto salvo il limite massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza qualora superiore e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto, in ogni caso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché sulla base di apposita convenzione tra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità accessoria, sostitutiva del compenso per lavoro straordinario, spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane disciplinato dalla vigente normativa in materia, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è nominato

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Commissario unico ai sensi dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017 cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari."

Art. 11

(Campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020 è istituita la campagna nazionale "L'ambiente siamo noi" per l'informazione e la sensibilizzazione degli studenti di ogni ordine e grado di tutte le scuole italiane sui temi dell'ambiente e degli effetti climatici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinate le modalità di svolgimento della campagna di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della campagna di cui al comma 1, ogni istituto scolastico, singolo o associato, per mezzo del dirigente scolastico o dell'insegnante di ruolo designato, tenendone informato l'Ufficio regionale, organizza una serie di incontri ed iniziative anche non previsti dal Piano dell'offerta formativa con esperti partecipanti a titolo gratuito e assicura la partecipazione degli studenti a sperimentazioni ed attività di informazione di tutela ambientale e di volontariato su temi ambientali integrate nel percorso formativo.
4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 12

(Pubblicità dei dati ambientali)

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li rende disponibili in formato aperto e accessibile, unitamente a tutti gli altri dati ambientali disponibili, attraverso la sezione dedicata del proprio sito istituzionale denominata "Informambiente".

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

(Sostegno alla ricerca per la crescita sostenibile ed il contrasto ai cambiamenti climatici)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo del comma 1091, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole “, connessi anche al programma Industria 4.0,” sono soppresse;
 - 2) dopo le parole “produttività del sistema economico” sono aggiunte le seguenti: “in coerenza con le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici”;
 - 3) le parole “Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale per la competitività e la crescita sostenibile”;
 - b) il secondo periodo del comma 1091 è sostituito dal seguente: “Gli obiettivi di politica economica e industriale per la competitività e la crescita sostenibile del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in coerenza con le programmazioni settoriali.”;
 - c) al terzo periodo del comma 1091, le parole “funzionali alla competitività del Paese” sono sostituite dalle seguenti “funzionali alla competitività e alla crescita sostenibile del Paese”;
 - d) al comma 1092, le parole “ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti “, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e dopo le parole “le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero” sono aggiunte le seguenti: “, lo sviluppo della ricerca nel contrasto ai cambiamenti climatici”;
 - e) dopo il comma 1092, è inserito il seguente:

“1092-bis. Le risorse riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite massimo di 9 milioni di euro annui, in proporzione alle quote di cui al comma 3 dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo n. 30 del 2013, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1091, per lo sviluppo della ricerca nel contrasto ai cambiamenti climatici e il perseguimento di obiettivi di sostenibilità che integrino i diversi piani afferenti lo sviluppo industriale nonché, per una quota non superiore a 1 milione di euro, per le spese di costituzione dell'organismo di cui al comma 1092.”.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.